

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI GARANZIA  
FIDEJUSSORIA A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CONDIZIONI DI  
DISAGIO ECONOMICO**

*(ai sensi dell'articolo 49 bis della legge regionale 30/2008 e dei criteri e modalità approvati  
con d.G.R. 919/2010)*

## **1 - Finalità**

Il Fondo di garanzia a favore di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico, istituito ai sensi degli articoli 15 e 49 bis della legge regionale 1 agosto 2008 n.30 "Norme regionali per la promozione del lavoro", disciplinato dalla D.G.R. 5 agosto 2010 n. 919 e oggetto del presente Avviso, è finalizzato alla concessione di garanzie fidejussorie nell'interesse di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa datrice di lavoro pari o superiore a tre mesi di stipendio, e che sottoscrivano con una banca convenzionata un contratto diretto ad ottenere sotto forma di prestito rimborsabile, un'anticipazione parziale dei trattamenti retributivi maturati e non percepiti.

FI.L.S.E. Spa, soggetto gestore del Fondo di garanzia, procederà, nei limiti della capienza pro-tempore del Fondo medesimo, all'emissione di garanzie fidejussorie a favore della banca e nell'interesse del lavoratore, a garanzia del prestito concesso ai sensi della normativa sopracitata e del presente bando.

La garanzia fidejussoria ha una validità massima di 14 mesi dalla data del rilascio e sarà attivabile a fronte di eventuali inadempimenti del lavoratore nei confronti della banca concedente, previa messa in mora dello stesso da parte della banca medesima.

La garanzia fidejussoria copre il pagamento del capitale al netto degli interessi dovuti dal lavoratore, che sono posti a carico del Fondo regionale per l'occupazione.

## **2 - Beneficiari**

I lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio e che non abbiano avuto accesso, nel periodo di mancato percepimento della retribuzione, ad alcun tipo di ammortizzatore sociale.

I lavoratori devono essere residenti nel territorio ligure, dipendenti di un'impresa, e titolari di un contratto di lavoro subordinato costituito in conformità alle previsioni di legge in materia.

## **3 - Accesso al finanziamento garantito**

Il lavoratore richiedente, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, dal giorno 1° gennaio al giorno 15 febbraio 2011 inclusi (in caso di invio per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione) dovrà presentare la richiesta di finanziamento e accesso alla garanzia del Fondo ad una delle banche aderenti (il cui elenco verrà pubblicato sul sito [www.filse.it](http://www.filse.it)) utilizzando, a pena di inammissibilità, i moduli reperibili presso FI.L.S.E. S.p.A. o direttamente sul sito [www.filse.it](http://www.filse.it), e sul sito ufficiale della Regione Liguria [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it) alla sezione Istruzione Formazione Lavoro/Lavoro/Fondo garanzia per lavoratori in cigs e in condizioni di disagio economico:

a) "Richiesta di finanziamento e garanzia" (Modello "49.bis.2" approvato con decreto dirigenziale della Regione Liguria n.3700/2010);

b) "Dichiarazione del datore di lavoro" (Modello "49.bis.2.1" approvato con decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 3700/2010).

Nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione del datore di lavoro relativa al precedente punto B), il lavoratore potrà fornire una dichiarazione resa in conformità al modello "49.bis.2.2" approvato con decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 3700/2010.

Le banche, previa verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta dal richiedente e

previa valutazione del merito di credito dello stesso, delibera un prestito avente una durata massima di 12 mesi, a titolo di anticipazione parziale dei trattamenti retributivi maturati e non percepiti che il lavoratore vanta nei confronti dell'impresa in ritardo nei pagamenti degli stipendi.

L'importo concedibile per ogni singolo lavoratore è fissato in un ammontare massimo di euro 3.000,00. Per i contratti a tempo parziale l'importo massimo di finanziamento è determinato proporzionalmente all'orario di lavoro svolto rispetto a quello previsto per il tempo pieno dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

In caso di delibera positiva da parte della banca, la stessa richiederà a FI.L.S.E., entro il giorno 5 del mese successivo alla data di presentazione della richiesta di prestito da parte del lavoratore, il rilascio della garanzia fidejussoria utilizzando l'apposito modello "49.bis.1" approvato con decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 3700/2010 compilato in ogni sua parte e completo degli allegati a pena di inammissibilità, che deve essere inviato alla stessa FI.L.S.E. esclusivamente a mezzo fax al numero 010/8403388, confermandone l'invio mediante posta elettronica all'indirizzo [Economia.sociale@filse.it](mailto:Economia.sociale@filse.it).

Il presente Avviso Pubblico potrà essere riaperto in presenza di ulteriori disponibilità sui fondi.

#### **4 - Obblighi del lavoratore**

Il lavoratore si impegna a presentare la domanda di finanziamento e di relativa concessione della garanzia fidejussoria presso le banche convenzionate in conformità a quanto previsto nel presente Avviso e nella modulistica approvata con decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 3700/2010.

Inoltre, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla banca, il lavoratore dovrà accreditare in via irrevocabile ed esclusiva, presso la banca che ha accordato il prestito, le somme che gli saranno erogate dal datore di lavoro.

A tale riguardo, al momento dell'ottenimento del finanziamento, il lavoratore comunicherà con raccomandata A.R. al datore di lavoro il numero di conto corrente sul quale ha ottenuto il finanziamento e sul quale accreditare gli importi dovuti.

Il lavoratore beneficiario si impegna altresì a comunicare alla banca l'avvenuto accredito degli stipendi arretrati, oggetto della anticipazione e pertanto la banca è autorizzata a trattenere le somme stesse a decurtazione/estinzione del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili dal lavoratore.

#### **5 - Modalità di rilascio della garanzia**

FI.L.S.E. procede al rilascio della garanzia nei limiti della capienza pro-tempore del Fondo e con responsabilità complessiva limitata a tale capienza.

Le garanzie verranno rilasciate da FI.L.S.E. successivamente alla predisposizione di due graduatorie:

la prima predisposta da FI.L.S.E. alla data del 22 febbraio 2011 tra le richieste presentate alle banche nel mese di gennaio 2011 e pervenute a FI.L.S.E. dalle banche stesse entro il giorno 21 febbraio 2011;

la seconda predisposta da FI.L.S.E. alla data dell'8 marzo 2011 tra le richieste presentate alle banche nei primi quindici giorni del mese di febbraio 2011 e pervenute a FI.L.S.E. dalle banche stesse entro il giorno 7 marzo 2011.

La graduatoria verrà predisposta attribuendo priorità ai soggetti che non hanno percepito integralmente lo stipendio per almeno gli ultimi tre mesi precedenti alla data della presentazione della richiesta del finanziamento alla banca.

Per ciascuna graduatoria si procederà con il rilascio delle garanzie nell'interesse dei lavoratori richiedenti non aventi titolo di priorità solo dopo aver rilasciato le garanzie nell'interesse di tutti i lavoratori richiedenti aventi titolo di priorità, sempre nei limiti delle disponibilità del Fondo.

In caso i fondi non siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, ferma restando la priorità di cui sopra, le garanzie verranno rilasciate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta del finanziamento da parte del lavoratore alla banca.

FI.L.S.E., a seguito della predisposizione della graduatoria, rilascerà alla banca la garanzia richiesta dalla stessa o le invierà comunicazione di mancato accoglimento per carenza fondi a mezzo posta elettronica. Per le richieste di garanzia non accolte il lavoratore potrà presentare una nuova domanda alla Banca per la successiva graduatoria.

## **6 - La garanzia**

L'agevolazione consiste nell'emissione di garanzie fidejussorie a favore della banca e nell'interesse del lavoratore a garanzia del prestito concesso ai sensi della normativa sopracitata e conformemente al presente Avviso Pubblico.

La garanzia copre il pagamento del capitale al netto degli interessi dovuti dal lavoratore, che sono posti a carico del Fondo regionale per l'occupazione.

La garanzia è valida sino al momento del rimborso del finanziamento da parte del lavoratore.

La garanzia avrà, comunque, una validità massima di 14 mesi dalla data di rilascio; decorso tal, termine s'intenderà nulla e priva di ogni effetto anche senza la materiale restituzione della stessa.

## **7 - Attivazione della garanzia**

La garanzia sarà attivabile dalla banca a fronte di eventuali inadempimenti degli impegni presi da lavoratore in sede di richiesta del finanziamento e previa messa in mora dello stesso da parte della banca concedente il prestito.

FI.L.S.E., rinunciando sin d'ora al beneficio della preventiva escussione del lavoratore inadempiente provvederà alla liquidazione nei limiti della disponibilità pro-tempore del Fondo e con responsabilità complessiva limitata a tale capienza.

La garanzia deve essere attivata dalla banca, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla messa in mora del lavoratore inadempiente utilizzando il modello "49.bis.3" approvato con decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 3700/2010 che deve essere inviato a FI.L.S.E. mediante lettera raccomandata A.R.

A seguito dell'esito negativo della messa in mora, la Banca attiverà il Fondo di Garanzia e contestualmente, per la quota garantita concorderà con FI.L.S.E. la prosecuzione o meno della procedura esecutiva volta al recupero del credito.

A seguito dell'escussione della garanzia e dei tentativi di recupero da parte della Banca come sopra concordati, FI.L.S.E. potrà dare avvio a tentativi di recupero giudiziale e stragiudiziale del credito.

## **8 - Quantificazione e modalità di liquidazione degli interessi**

Le banche aderenti concederanno il finanziamento ad un tasso di interesse nominale annuo fisso, a carico del Fondo regionale per l'occupazione, non superiore a quanto concordato in sede di convenzione con le stesse.

Gli interessi del finanziamento — nel limite massimo di quanto indicato in sede di richiesta di rilascio della garanzia fideiussoria dalle banche concedenti - saranno pagati da FI.L.S.E. su richiesta della banca (modello "49.bis.4" approvato con decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 3700/2010) ad avvenuto rimborso totale del prestito da parte del lavoratore o al momento della richiesta di attivazione della garanzia.

## **9 - Controlli**

La Regione Liguria e FI.L.S.E. potranno effettuare in qualsiasi momento controlli sulla documentazione relativa alle richieste di finanziamento e di garanzia presentate dai lavoratori alle banche, richiedendone alle stesse copia o anche attraverso ispezioni e sopralluoghi finalizzati alla verifica di quanto previsto nel presente Avviso Pubblico.

## **10 - Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.LGS 196/2003**

Si informa, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo citato l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare de trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.